

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA



n. 8023/2025 r.g.

Il giudice, sciogliendo la riserva del 4/6/2025, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso *ante causam*

da

Kamiran Vani (c.f. VNA KRN 61T09 Z225V)

Con l'avv. prof. Marco Ticozzi del Foro di Venezia

ricorrente,

contro

Sharif Rebwar Nasser Sharif CF SHRRWR89A01Z225B

Con l'avv. Roberto Zanata del Foro di Venezia

resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente è accomandante, e il resistente è accomandatario, soli soci di Pizza da Zorma s.a.s. di Nasser Sharif Rebwar & C. (c.f. 04405200272) con sede legale in Cannaregio, Fondamenta degli Ormesini, nn. 2712-2712/A in Venezia.

Il ricorrente agisce cautelamente per la pronuncia cautelare di esclusione del socio accomandatario a cui allega due addebiti:

- L'essersi elevato da agosto 2024 il compenso da euro 1.300 a euro 2.000, senza il consenso del ricorrente, pur nella vigenza del dettato statutario per cui "*all'amministratore verranno corrisposti*



il rimborso spese e l'indennità di trasferta e, su sua richiesta, un compenso per l'opera svolta; l'importo di tale compenso verrà determinato con il consenso di tutti i soci";

- L'aver sottratto alla società denari per circa euro 50.000,00 corrispondenti alla differenza fra utili maturati nel 2024 (circa 91.000) tolti gli anticipi ricevuti dai soci nell'anno (euro 40.000) e stante un saldo del conto bancario a fine 2024 di circa 8.000.

Paventa egli il rischio di grave danno in caso di prosecuzione della *mala gestio* descritta, inclusiva del sospetto di fatturazione di operazioni inesistenti.

Resiste l'accomandatario con difese di merito.

Preliminarmente, va precisato che le produzioni del resistente non sono tutte leggibili, in particolare non è dato accesso agli allegati delle mail sub doc. 3.

Va premesso che l'esclusione del socio, cui deve provvedere il tribunale in caso di società di persone con due soli soci, ex art. 2287 comma 3 c.c., e cui può provvedersi anche in via cautelare, richiede che egli si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto, (2286 comma 1); a tal fine possono essere certamente anche valorizzati i comportamenti che il socio tiene quale amministratore; tuttavia l'ipotesi della esclusione del socio richiede certamente requisiti più stringenti di quanto richiesto dall'art. 2259 c.c. (giusta causa) per la mera revoca della facoltà di amministrare. La domanda di esclusione della facoltà di amministrare non può ritenersi inclusa nella domanda, non essendo dato al giudice di riempire di contenuto la richiesta subordinata di *"disporre ogni misura idonea ad assicurare in via d'urgenza la tutela dei diritti"*.

Con riguardo all'aumento del compenso all'accomandatario, esso è fatto perfettamente ammesso, ed è altresì ammesso che sul punto non vi è stato affatto un accordo, allegando il resistente solo che l'accomandante nulla avrebbe obiettato ben avendone contezza fin dall'agosto 2024, dal momento che egli abitualmente riceveva i cedolini paga di ambedue, ed altri documenti, ed inoltre aveva accesso al conto bancario, posto che la delega ad operare in banca gli è stata revocata solo ad aprile 2025, dopo la notifica del ricorso.

Il ricorrente afferma che in realtà egli non aveva accesso al conto fin dall'agosto 2024 per avere l'altra parte asseritamente "cambiato i codici", cosa negata e di cui non ha offerto prova; non nega invece la circostanza, sufficientemente sostenuta dalle mail del sub. 3 (nonostante gli allegati non si aprano), di avere avuto contezza dei cedolini paga e della situazione contabile al 31/8/2024, che figura trasmessa ai soci nel settembre 2024. Né egli nega che il socio sia colui che presta attività continuativa di lavoro nella pizzeria. Pertanto l'illecito da solo non raggiunge la soglia della gravità,



considerato che la remunerazione come unilateralmente elevata non è incongrua al lavoro (della cui mole si dirà anche oltre), ed è stata infatti, non a caso, tollerata per molto tempo.

L'altro addebito muove dalla allegata "scoperta" da parte dell'accomandante della maturazione di elevati utili nel 2024 e dei ritenuti ammanchi.

Ricondotta la controversia alla sostanza dei rapporti fra le parti, non pare né che il ricorrente sia stato all'oscuro dei fatti sociali – quantomeno per quanto riguarda l'andamento bancario, e le altre circostanze conoscibili attraverso i documenti sub. 3, cedolini paga e situazione patrimoniale al 31/8/2024; né che le prospettazioni di illegalità dallo stesso formulate ("fatturazione di operazioni inesistenti", "riciclaggio") appaiano anche solo verosimili considerati la natura dell'attività, che è una pizzeria, il volume di utile realizzato (visto che la sede dell'attività è in una zona di intenso ritrovo serale in Venezia centro storico) e i fatti quali emergono in causa. Per il resto ciò che il ricorrente ha fatto valere prima del ricorso è stata solo la pretesa di avere la sua parte sull'utile allegatamente maturato (anche se sospetto) e occultato. Su quest'ultimo, valga ricordare che ai sensi dell'art. 2262 c.c. il diritto agli utili sorge solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Le parti hanno prodotto rispettivamente elaborati tecnici di apprezzamento della situazione.

La relazione seconda nel tempo, quella di parte resistente (dr. Marin), evidenzia (oltre all'intenso orario di lavoro dell'accomandatario, considerate le numerose ore di apertura e la sua pacifica partecipazione diretta all'attività quale pizzaiolo) l'andamento delle entrate e delle uscite di costo, non allineate fra loro nei tempi di esecuzione, visto che le entrate si risolvono in pagamenti immediati mentre i costi vanno a scadenza di fattura, il che rende accettabile che una parte degli introiti non venissero versati immediatamente in banca ma trattenuti per pagare i fornitori in occasione delle consegne, solitamente frequenti per questo tipo di attività, che avvenivano in coincidenza con qualche scadenza di precedente fattura.

La relazione inoltre evidenzia come gli anticipi di utili a beneficio dei due soci - non appostati nella situazione patrimoniale presa a riferimento da parte ricorrente - ammontino ad euro 50.000 (il ricorrente avendo percepito 30.000 e il resistente 20.000); che l'utile deve essere abbattuto di ulteriori euro circa 4mila, per uscite bancarie (tassa rifiuti) non inseriti nella situazione patrimoniale discussa dal ricorrente; per il che il dato di valore prospettabile e non già distribuito degli utili, quali indicati nella situazione patrimoniale presa a base dei ragionamenti del ricorrente, scenderebbe, per venire a quanto sta a cuore del ricorrente, e salva determinazione esatta ad euro 28mila circa.



Quanto al saldo bancario a fine 2024 – il cui andamento si interseca con i fatti contabili ma non coincide con essi - la valutazione di esso deve tenere conto della distribuzione monetaria di euro 5.000,00, in varie soluzioni, per ciascun socio, nell'anno; e inoltre la relazione Marin rappresenta che nei primi mesi del 2025, prima della notifica del ricorso, e in parte anche prima della diffida legale del 15/2/2025, il socio accomandatario ha riversato somme nel conto della società circa euro 19mila; ed altri quasi 1.800 dopo la notifica del ricorso. Per il che quanto eventualmente trattenuto e non riversato in banca dal socio accomandatario assommava, alla data della relazione (2/5/2025) a circa euro 9mila.

Questi ed altri dati forniti dalla relazione Marin – non contestati da parte ricorrente, che però sottolinea il comportamento avversario come distrattivo e connotato da solo tardiva resipiscenza - non rilevano tanto rispetto alla aspettativa di utili del socio ricorrente, che va comunque ridimensionata, quanto piuttosto rispetto alla valutazione dei “gravi comportamenti” medesimi, in particolare sotto il profilo cautelare.

Pare invero che l'accomandatario abbia seguito una prassi di trattenere importi in contante, che può ritenersi giustificata dalla necessità di disporre di somme per il pronto pagamento dei fornitori (l'orario di lavoro quale risulta dalla relazione Marin è defatigante, si ignora se e quanto dipendenti, e con quali mansioni, siano occupati, la operatività in centro storico e il tipo di attività presumibilmente comportano naturalmente e frequentemente pagamenti per contante dei fornitori per somme non singolarmente rilevanti) per un importo non distante da quello (circa 9mila euro) che la relazione Marin indica come effettivamente ancora non versato in banca alla data della sua relazione. Il precedente trattenimento di somme maggiori si è comunque ridimensionato già prima della diffida legale di controparte ed anche dopo, prima ancora della notifica del ricorso, per il che non si vede in tale condotta segnale inequivoco di volontà lesiva.

Ciò stando, non si ravvisano né rispetto alla gestione del denaro né rispetto alla determinazione del compenso gravi inadempimenti, tali da determinare l'esclusione del socio, o comunque, sotto il profilo del *periculum in mora*, inadempimenti di natura ed entità tali da giustificare il timore che la prosecuzione della partecipazione dell'accomandatario alla società abbia ad arrecare alla stessa grave danno, nel tempo necessario alla introduzione del merito.

Si rigetta con le spese al seguito, che si liquidano tenendo conto della natura indeterminabile della lite, complessità media, in assenza di attività di istruzione probatoria e di scritti conclusivi



P.Q.M.



visto l'art. 700 c.p.c.,

rigetta il ricorso;

pone a carico del ricorrente le spese del resistente, per euro 4.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;

Si comunichi

Venezia, 5/6/2025

Il giudice

dr. Lina Tosi

